

allegato A delibera c.c.m. 52/16-7-2015
Aggiornato al 05.05.2015



Comune di Cassino

Provincia di Frosinone

Ufficio Toponomastica

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- La materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
- Gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna.

Articolo 2 - Definizioni

La toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

La onomastica è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

La topografia è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Per toponimo stradale comunale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Cassino all'area specificatamente adibita alla circolazione al fine di identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.

Uno stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione ove sono presenti anche altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate.

Articolo 3 - Tutela della storia toponomastica.

Il Comune di Cassino tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Articolo 4 - Compiti del Sindaco.

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale

Spetta esclusivamente alla Giunta comunale la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione previa istruttoria dell'ufficio Toponomastica e sentito il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina.

Articolo 6 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica

All'Ufficio Toponomastica, inserito nel Settore Urbanistica, spettano gli adempimenti topografici ed ecografici, in conformità alle direttive dell'ISTAT la predisposizione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

Cura in particolare la formazione delle basi territoriali che comprendono la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione del piano stradale, la conservazione della cartografia con le

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. *LARA ALTERI*



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Francesco CARLINO

ripartizioni del territorio comunale in aree sub-comunali a valenza amministrativa e funzionale (circostrizioni, quartieri/zone territoriali), aree di censimento, sezioni di censimento, sezioni elettorali e le delimitazioni delle località abitate.

Altresì le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

È altresì compito del suddetto Ufficio studiare e predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale da proporre all'esame della Giunta Comunale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati e il rilascio della certificazione di toponomastica.

L'Ufficio Toponomastica cura inoltre la posa in opera delle targhe viarie, della numerazione civica ecc. per il tramite del Settore 5° Ufficio Manutenzioni che provvederà alla gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di nome strada, pali di supporto agli stessi ecc.).

Articolo 7 - Adempimenti dell'ufficio Anagrafe

L'ufficio Anagrafe comunica all'ufficio Toponomastica le discordanze riscontrate nella numerazione civica e interna, nonché le anomalie, l'assenza e/o erronea indicazione della numerazione civica rilevate durante gli accertamenti anagrafici.

Articolo 8 - Adempimenti dei Servizi Tecnici e del SUAP

I Servizi tecnici trasmettono all'ufficio Statistica e Toponomastica:

- La documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- La copia della domanda di agibilità;
- I progetti di nuove strade;
- La copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

Lo Sportello unico per le attività produttive trasmette la copia della dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive nonché le altre comunicazioni utili all'aggiornamento e alla verifica della numerazione civica dei fabbricati destinati all'esercizio di attività produttive.

La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

Articolo 9 - Aggiornamento cartografia

Il settore Urbanistica ha l'obbligo, almeno una volta l'anno, dell'aggiornamento della cartografia con gli elementi di cui all'art. 5 del presente regolamento, aggiornando le cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

CAPO II - TOPONOMASTICA

Articolo 10 - Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione" che deve essere distinta da una propria denominazione.

Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica.

L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Francesco CARLINO

La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica. Nelle nuove lottizzazioni è condizione necessaria per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione aperte che le stesse siano state prese in carico da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle relative convenzioni.

Le aree di circolazione prese in carico da parte dell'Amministrazione sono inserite dall'Ufficio Toponomastica nella cartografia comunale nonché per procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

Articolo 11 - Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare, per quartieri o per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro) carattere di omogeneità.

La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale, culturale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui al successivo art. 19.

I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se sono strettamente correlati alla storia della città ed al suo territorio.

Gli stessi dovranno avere di norma rilevanza nazionale o internazionale.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo indica anche il luogo da denominare.

La competenza circa la tipologia detta dug (denominazione urbanistica generica) ossia vie, viali, piazze, vicoli, parchi, larghi, ecc delle aree di circolazione da denominare è riservata esclusivamente all'Ufficio Toponomastica.

Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome di vecchie aree di circolazione deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

Le denominazioni delle nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Municipale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, salvo i casi consentiti dalla legge.

Inoltre, è facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle disposizioni di cui al presente comma quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente, anche a seguito di espansione e conseguente variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale con assorbimento di case sparse già esterne ai centri medesimi, si procede alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza.

L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite.

Possibilmente la lunghezza della denominazione deve includere al massimo n. 24 caratteri per evitare troncamenti dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Francesco CARLINO

CAPO III - STRADARIO

Articolo 12 - Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune con la denominazione indicata in forma estesa (normalizzato).

Per "viario" si intende un'estensione dello stradario comunale anche con la denominazione abbreviata per esigenze di anagrafe ma che include la numerazione civica.

Articolo 13 - Aggiornamento stradario

L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore Urbanistica.

Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 14 - Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario e nel viario

Ogni area di circolazione è distinta dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, corte, largo, piazza, piazzetta, ecc.), dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri) e da un codice numerico univoco assegnato all'Ufficio toponomastica, chiave di collegamento fra lo stradario e il viario.

Nello stradario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio e il cognome, senza abbreviazioni ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome.
- Per i cognomi contenenti particelle di inizio, l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo.
- Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- Le aree di circolazione intitolate a nomi di Santi dovranno essere elencate come se il termine San, Sant', Santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco).
- Le aree intitolate a date (XX Settembre) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere plpnr~tp rnmp. ~P. fn~er() ~critte tutte in lettere (V enti Settembre, Quattro Fontane).
- Le strade provinciali, regionali o statali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di continuità devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la propria sigla, maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal nome con cui è nota.
- Nel viario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole (es.: Via Armando Diaz sarà riportata nell'elenco come Diaz, Maresciallo Cadorna come Cadoorna, ...).

Articolo 15 - Stradario normalizzato


Lo stradario del Comune di Cassino deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere inoltre memorizzati con una chiave di lettura composta dal codice numerico di cui all'art. 14 distanziato con un trattino dal numero civico e con un ulteriore trattino dall'esponente letterario.

Tale chiave unirà tutti gli archivi collegati alla via e al numero civico che utilizzano la chiave stessa.

Articolo 16 - Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale

Per zona "sub comunale" si intende un'area compresa nel territorio comunale, i cui confini sono stati determinati dalla stessa amministrazione comunale per corrispondere ad esigenze di tipo amministrativo o funzionale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ~~Luca~~ ALTERI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Francesco CARLINO

Articolo 17 - Geocodifica

La numerazione civica deve essere geocodificata per aree di censimento, per aree sub comunali, per aree di circolazione, per sezione di censimento, per sezioni elettorali.

Articolo 18 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

- Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:
 - corso, corte, galleria, largo, piazza, piazzetta, sentiero, strada privata, strada vicinale, via, viale ecc.;
- Denominazione;
- Numerazione civica - lato destro, lato sinistro;
- Sezione di censimento - suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'IST A T;
- Indicazione di inizio e fine vi;
- Zone sub comunali a valenza amministrativa e funzionale;
- Sezione elettorale - suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

CAPO IV COMMISSIONE COMUNALE

Articolo 19 - Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina.

E' istituita una Commissione consultiva per la denominazione di aree di circolazione e l'intitolazione di strutture pubbliche.

La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste d'intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) od aree di circolazione (intesi come vie, vicoli, viali, strade, larghi, ecc.) da intitolare;
- b) richieste d'intitolazione o proposte d'Ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

Articolo 20 - Composizione.

La Commissione è composta da n° 7 membri.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore all'Urbanistica.

La Commissione è composta da membri interni all'Amministrazione Comunale e da membri esterni.

Sono membri interni:

- n° 2 consiglieri comunali, di cui n° 1 della maggioranza e n°1 della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con apposito atto;
- Responsabile dell'Ufficio Toponomastica

Sono membri esterni:

- n° 3 cittadini scelti tra esperti di scienze umane e storia cittadina nominati dal Sindaco

Il Responsabile dell'Ufficio Toponomastica assume anche le funzioni di Segretario della Commissione.

Articolo 21 - Durata in carica.

La durata in carica dei membri elettivi è pari a quella del consiglio comunale.

Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

Articolo 22 - Modalità di convocazione

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto con l'indicazione dettagliata dell'oggetto dei lavori e con la precisazione sia della sede della riunione che degli orari della convocazione.

La riunione della Commissione è valida se interviene la maggioranza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Francesco CARLINO

Le decisioni della Commissione, ad eccezione di quelle relative ai "pareri speciali", disciplinate dall'art. 26 - vengono adottate a maggioranza semplice, con voto espresso in forma palese.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Articolo 23 - Modalità di funzionamento.

La Commissione si riunisce di norma per iniziativa del Presidente, secondo un calendario di lavori determinato in ragione del numero di aree di circolazione da denominare.

Tutte le proposte pervenute dovranno essere esitate dalla Commissione entro trenta giorni, con priorità alle aree di circolazione prive di toponimo.

Le risultanze dei lavori della Commissione sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante. Successivamente i pareri adottati dalla Commissione vengono rimessi alla Giunta Comunale per le attribuzioni decisionali conclusive nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.

In caso di approvazione, copia della deliberazione viene poi inviata all'Ufficio Territoriale del Governo per i provvedimenti autorizzatori ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n° 1188; nei casi in cui la denominazione riguardi persone scomparse da meno di un decennio occorre richiedere, sempre all'U.T.G., la deroga che può essere concessa per cause eccezionali quando si tratti di persone benemerite della nazione.

Relativamente all'intitolazione di nuove strade, piazze, monumenti e lapidi la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- Deliberazione della Giunta Comunale;
- Breve relazione da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale s'intende intitolare la nuova area o il monumento o la lapide.

Qualora si intenda intitolare la nuova area, monumento o lapide a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'art. 2 della Legge n° 1188/1927.

Relativamente a mutamenti di nomi a strade, vie, piazze, ecc., la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- Deliberazione della Giunta Comunale;
- Breve relazione da cui risultino le motivazioni che hanno determinato il cambiamento del nome.

Qualora la modifica comporti l'intitolazione dell'area a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all' art. 2 della Legge n° 1188/1927.

Articolo 24 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

La Commissione esprime parere sulla richiesta di intitolazione ad essa sottoposta da:

- Consiglio Comunale
- Sindaco
- Consigliere Comunale
- Giunta Comunale
- Enti pubblici o privati
- Associazione a carattere nazionale o locale legalmente riconosciuta
- Almeno 100 cittadini

Le proposte possono essere generiche, ossia con la sola indicazione toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presente i criteri di cui al presente regolamento.

Le proposte di toponimi non possono contrastare con lo spirito della Costituzione Italiana.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, la Commissione istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. *Luca ALTERI*



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. *Francesco CARLINO*

Articolo 25 - Gettoni di presenza.

Ad ogni membro della Commissione non è corrisposto alcun gettone, indennità o rimborso spese

Articolo 26 - Pareri speciali.

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di pareri speciali relativi a:

- Intitolazione di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
- Cambiamenti di denominazione di aree di circolazione, già intitolate;

Articolo 27 - Assistenza ai lavori della Commissione.

La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale dell'Ufficio Toponomastica che provvederà, oltre alla redazione di verbali, alla loro trasmissione alla Giunta Comunale per l'adozione dei conseguenti atti deliberativi, curando il loro perfezionamento sia in ordine alla prescritta approvazione da parte dell'U.T.G.

CAPO V - NUMERAZIONE CIVICA E TABELLE ONOMASTICHE

Articolo 28 - Caratteristiche della numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Articolo 29 - Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico.

Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte dell'Ufficio Toponomastica.

I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

- Nelle tipologie via, viale e simili le aperture sono contraddistinte con numerazione continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;
- Nelle tipologie piazza, largo e simili la numerazione sarà continua;
- La numerazione civica deve iniziare dalla estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, o dall'estremità più vicina al centro storico;
- Nelle tipologie via, viale e simili che per particolare caratteristiche urbanistiche, non consentono l'applicazione del punto a) la numerazione può essere unica e progressiva.

Quando un fabbricato, con unico accesso sulla strada è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese.

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da mattonelle bianche con numerazione nero delle dimensioni di cm. 20 in larghezza e cm. 15 in altezza, angoli smussati, con lo stemma del comune in alto a destra.

I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione (case sparse) e del quartiere in cui si trova la stessa.

La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge 16.01.2003, n° 16 e s.m.i..

L'accertamento delle violazioni compete alla Polizia Locale.

Per quanto non regolamentato con il presente articolo si rimanda al regolamento ecografico ex DPR 30.05.1989 n° 223.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Articolo 30 - Numerazione interna

In presenza di scale o ingressi di cortile anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ing. Francesco CARLINO

progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scalà od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione interna di unità ecografiche semplici da cui si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, il piano terra è considerato primo piano, seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo.

Terminati i piani superiori, si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

In presenza di elaborato planimetrico dell'edificio, per le operazioni di cui al comma precedente si utilizzerà il codice numerico dei subalterni in esso indicati.

Articolo 31 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.

La richiesta di assegnazione del numero civico è obbligatoria e va inoltrata all'Ufficio Toponomastica - Settore Urbanistica e deve essere fatta nei seguenti casi:

- A costruzione ultimata e, comunque, prima che il fabbricato venga occupato;
- Per edifici già esistenti che a seguito di concessione, condoni o autorizzazioni, abbiano subito modifiche agli accessi o alle aperture sulle aree di circolazione;

La richiesta di numeri civici esterni ed interni costituisce requisito inderogabile per ottenere il rilascio d'abitabilità di un immobile.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere presentata dal proprietario dell'edificio, dal costruttore o dall'Amministratore di condominio all'ufficio toponomastica corredata:

- Dall'elaborato planimetrico e dall'opportuna documentazione con indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni ed interni da numerare sia delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari;
- Pianta in scala dei piani dell'immobile, evidenziando le singole unità immobiliari e in rosso gli accessi per i quali si richiede l'assegnazione dei numeri civici nonché dei passi carrabili, con indicato il riferimento al numero civico che precede e successivo esistente in loco nonché la destinazione d'uso delle unità immobiliari (abitazione, ufficio, garage, ecc);
- Attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, la cui entità sarà definita con successivo atto deliberativo.

Il numero civico attribuito dovrà essere comunicato al richiedente entro 30 gg. a cura dell'Ufficio Toponomastica.

Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

A coloro che non che non ottempereranno alla richiesta obbligatoria dell'attribuzione del numero civico saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n° 1228/54 e dal D.L. n° 55/1983 opportunamente rivalutate.

La misura della sanzione sarà individuata con apposito atto deliberativo.

Articolo 32 - Regole per l'apposizione di targhe e tabelle onomastiche.

Le targhe e tabelle onomastiche che verranno collocate seguendo il criterio della più facile ed immediata visibilità nel rispetto del Codice della Strada avendo cura di non creare ostacoli o limitazioni visive ad ogni altro indicatore di viabilità, in particolare:

- per ciascuna via e simili, verranno posti due estremi;
- per ciascuna piazza o simili a sinistra di chi vi entra;

Nelle rotatorie verranno, ove possibile, posizionate su pali di sostegno di altezza non superiore a cm 80 dal piano dell'aiuola e collocata nell'arco di cerchio nel punto di maggiore visibilità.

Le targhe onomastiche di colore bianco con dicitura nera e di forma rettangolare con gli angoli smussati delle dimensioni di cm. 60 x cm. 20 oppure cm. 80 x cm. 20 dovranno riportare lo stemma del comune in alto a sinistra e la descrizione del toponimo; Se trattasi di persona fisica occorre indicare Nome e Cognome interamente scritto;

Articolo 33 - Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di circolazione

Devono essere indicati gli estremi della numerazione civica e la denominazione dell'area di circolazione su targhe in alluminio o materiale resistente, con scritta scura su fondo chiaro, da posizionare su muro esterno o su supporti in alluminio, visibili dall'area di circolazione, nei seguenti casi:

- numeri civici assegnati alle "case sparse";
- accessi ai fabbricati non immediatamente visibili dalla strada o a strade private chiuse;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Francesco CARLINO

- accessi indiretti.

Articolo 34 - Targhe stradali. Modalità di attuazione.

Il servizio Manutenzione del 5° Settore provvede, dietro formale richiesta dell'Ufficio Toponomastica, previo sopralluogo con il personale della Polizia Locale all'installazione delle targhe stradali che, recanti l'intitolazione delle aree di circolazione da attuare, debbono essere poste in opera in conformità all'art. 133 del Regolamento di esecuzione ad attuazione del Nuovo Codice della Strada.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Articolo 35 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie.

Il comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica.

Le spese per l'onomastica sono a carico del comune.

I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d'onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Articolo 37 - Attivazione Ufficio Toponomastica

L'attivazione dell'Ufficio Toponomastica presso il Settore Urbanistica dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 38 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.V. no 267/2000.

Luca Alteri
Francesco Carlino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Francesco CARLINO